



### RAGIONI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato il 17.07.2006 Lobuono Nicola conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Bari il Comune di Bari, in persona del suo Sindaco *pro tempore*, per far accertare e dichiarare la responsabilità dello stesso nella causazione di un sinistro avvenuto in Bari alle ore 2:15 circa del 25.08.2004 con la conseguente sua condanna al pagamento della complessiva somma di € 21.391,14 a titolo di risarcimento dei danni fisici e materiali patiti, con vittoria di spese e competenze di lite.

A fondamento della domanda l'attore allegava: che, nelle circostanze di tempo e luogo sopra indicate, mentre percorreva alla guida della sua autovettura Volkswagen Polo (tg. CA43YH) il Viale Europa, aveva urtato contro un sasso di natura calcarea presente sul manto stradale; che, in conseguenza dell'impatto, aveva perso il controllo del mezzo e invaso l'opposta carreggiata collidendo con un'altra autovettura, che sopraggiungeva in direzione opposta; che a causa del sinistro aveva riportato una frattura diafisaria del femore sinistro, un trauma alla spalla sinistra ed altro trauma cranio-cervicale.

Nel contraddittorio del convenuto Comune di Bari, che resisteva alla domanda e ne chiedeva il rigetto, l'adito Tribunale, in composizione monocratica, con sentenza n. 307/2012 emessa in data 15.01.2012 (e depositata il 25.01.2012), rigettava la domanda e compensava le spese di lite tra le parti, ponendo a carico dell'attore le spese di consulenza tecnica d'ufficio.

Avverso detta sentenza Lobuono Nicola, con atto di citazione notificato in data 15.02.2013, ha proposto appello innanzi a questa Corte, chiedendo, per i motivi di seguito indicati ed in riforma della gravata decisione, l'accoglimento della domanda di risarcimento dei danni alla persona spiegata in prime cure, oltre accessori e rimborso del costo della c.t.u., con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio.

Con comparsa depositata il 16.05.2013 si è costituito il Comune di Bari, in persona del suo Sindaco *pro tempore*, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per violazione degli artt. 342 e 348 *bis* c.p.c. e, nel merito, l'infondatezza del gravame, del quale ha chiesto il rigetto; il tutto con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.

Ciò premesso in fatto - ritenendo superata l'eccezione di inammissibilità *ex art. 348 bis* c.p.c. dalla trattazione della controversia - rileva la Corte che non ricorre la dedotta violazione dell'art. 342 c.p.c., poiché "l'inammissibilità sussiste solo quando il vizio investa l'intero contenuto dell'atto, mentre quando sia possibile individuare motivi o profili autonomi di doglianza, sufficientemente identificati, è legittimo scrutinare questi ultimi nel merito" (cfr. Cass. civ., sez. III, 7 ottobre 2015,

n. 20124); infatti, nel caso di specie, l'atto di appello consente di individuare chiaramente la critica e la tesi controfattuale dell'appellante.

Orbene, rileva la Corte che il Giudice di prime cure - disponendo l'acquisizione della copia conforme all'originale del verbale della Polizia Municipale, nonché ammettendo la prova orale ed una c.t.u. medico-legale - è pervenuto alla decisione di rigetto della domanda risarcitoria, ritenendo:

- applicabile alla fattispecie l'art. 2043 c.c. e non l'art. 2051 c.c., poiché l'evento *de quo* non era riconducibile ad una situazione di pericolo imminente connesso alla struttura o alla pertinenza della strada, bensì ad una situazione pericolosa cagionata da un utente della strada e, quindi, da un'imprevedibile alterazione dello stato della sede stradale;

- imputabile l'incidente - alla luce del rapporto degli agenti della Polizia Municipale intervenuti in loco - alla elevata velocità tenuta dal Lobuono (al quale, del resto, venne contestata l'infrazione all'art. 141 C.d.S.);

- influente, ai fini della decisione, la deposizione resa dal teste Michele Rana (terzo trasportato nell'autovettura condotta dall'attore), essendosi costui limitato a confermare l'impatto della Volkswagen contro un pezzo di marciapiede posto al centro della carreggiata;

- non provati i requisiti della (oggettiva) non visibilità e della (soggettiva) non prevedibilità del trabocchetto di cui all'art. 2043 c.c., poiché il sasso di natura calcarea, presente quasi al centro della corsia impegnata, era sicuramente percepibile in maniera oggettiva con un minimo di accortezza ed avvedutezza ed era, inoltre, evitabile con un'andatura più moderata rispetto a quella tenuta dal Lobuono;

- comunque interrotto il nesso causale dal comportamento gravemente colposo del danneggiato, anche a voler ricondurre in ipotesi la fattispecie alla previsione dell'art. 2051 c.c..

Con i motivi di gravame l'appellante lamenta: 1) la mancata applicazione al caso di specie dell'art. 2051 c.c.; 2) l'errata valutazione, da parte del Giudice di *prime cure*, del materiale probatorio.

I motivi di gravame possono essere esaminati congiuntamente attenendo tutti al profilo dell'*an debeatur*.

La prima doglianza è apprezzabile, tenuto conto che la Suprema Corte, abbandonato da tempo l'indirizzo tradizionale (nel senso dell'esclusione dell'applicabilità dell'art. 2051 c.c. in ragione della natura demaniale del bene), statuisce che per le strade comunali la circostanza sintomatica della possibilità di custodia *ex art. 2051 c.c.* è data dal fatto che la strada si trovi nel perimetro urbano delimitato dallo stesso Comune.

Perciò nel caso di specie - ad avviso di questa Corte - può trovare applicazione la disposizione dell'art. 2051 c.c., essendosi il sinistro verificato in una strada urbana di Bari (Viale Europa), ove

era presente sulla sede stradale una pietra calcarea di forma irregolare del peso di circa 10/15 Kg., sulla quale era esercitabile in concreto il potere di custodia da parte dell'Ente comunale.

Essendo di natura oggettiva, la responsabilità ex art. 2051 c.c. necessita, per la sua configurabilità, della esistenza del nesso eziologico fra cosa ed evento (cfr., *ex multis*, Cass. civ. 8229/2010, Cass. civ. 15375/2011); perciò, nella fattispecie *de qua*, l'attore aveva l'onere di provare il nesso causale tra la condizione della *res* in custodia e l'evento dannoso, ricadendo viceversa sul custode l'onere di provare la circostanza esimente del caso fortuito.

Ritenuta la sussistenza di un effettivo potere di controllo del Comune di Bari sul tratto stradale dove è accaduto l'incidente, e dunque l'applicabilità alla fattispecie della responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., ritiene questa Corte che l'appellante abbia fornito la prova del nesso di causalità tra la condizione anomala della sede stradale e l'evento dannoso patito dal medesimo.

Infatti, sulla scorta del rapporto redatto dagli agenti di Polizia Municipale intervenuti sul luogo dell'incidente, nonché della deposizione resa in sede di prova orale dal teste Rana Michele, di ritenersi acclarata la presenza sul manto stradale del sasso, contro il quale il Lobuono impattò la notte in cui si verificò il sinistro, e la stessa dinamica dell'incidente.

Nello specifico, gli agenti di Polizia Municipale (v. il verbale di sopralluogo) hanno accertato "un sasso di natura calcarea di forma irregolare e di dimensioni: l. 25 cm.; p. 20 cm.; h. 18 cm. peso di Kg. 10/15 circa, ... abbandonato inespiegabilmente da ignoti", si trovava "sulla sede stradale, e, più precisamente, quasi al centro della corsia impegnata dal Lobuono"; mentre il teste Mi Rana (in qualità di terzo trasportato nell'autovettura condotta dal Lobuono) ha dichiarato testualmente: "posso riferire che il sig. Lobuono con la sua autovettura impattava contro un pedanaletto posto al centro della carreggiata tra le due corsie".

Da parte dell'appellato Comune non è stata, viceversa, fornita la prova del caso fortuito, idonea ad interrompere il nesso causale, in particolare rappresentato dall'imprudente condotta di guida del veicolo danneggiato, ovvero da repentine e non specificamente prevedibili alterazioni dello stato del veicolo, tali da non poter essere rimosse o segnalate, nonostante l'attività di controllo e la diligenza in osservanza del dovere di vigilanza.

Se, dunque, il fortuito rappresenta un fatto estraneo del tutto eccezionale, e pertanto imprevedibile, è evidente che lo stesso non si è concretizzato nel caso *de quo*, ove per un fatto agevolmente prevedibile, da parte dell'appellato Comune, che la presenza di un sasso sulla sede stradale, in ora notturna, potesse ingenerare danni a terzi.

Per di più, con riferimento all'eccesso di velocità contestato al Lobuono per violazione dell'art. 141 C.d.S., non si può ritenere che tale circostanza sia stata, da sola, idonea a recidere il

causalità, poiché la stessa non è stata accertata attraverso una c.t.u. tecnico-ricostruttiva, bensì presuntivamente (come si evince dallo stesso rapporto sull'incidente, nel quale si legge testualmente che "la stessa, non potuta accertare, era sicuramente irregolare e pericolosa") dagli agenti di Polizia Municipale sopraggiunti sul luogo del sinistro.

D'altra parte, non si può escludere ex art. 1227, comma 1°, c.c. un concorso di colpa dell'appellante danneggiato, il quale avrebbe potuto e dovuto porre maggiore attenzione nel procedere, avuto riguardo alle evoluzioni *pre/post* collisione subite e prodotte, all'ora notturna, agli ingenti danni prodotti al proprio mezzo e, soprattutto, a quelli prodotti al veicolo che sopraggiungeva in direzione opposta, nonché al relativo conducente (deceduto a seguito dell'incidente): tutti elementi che inducono a ritenere che il Lobuono avrebbe dovuto procedere ad una velocità senz'altro più moderata, come evidenziato altresì nel rapporto della Polizia Municipale.

In virtù di dette considerazioni, con particolare riguardo all'entità dell'insidia e nel contempo alla imprudenza e negligenza del danneggiato, ritiene questa Corte che l'incidenza causale della colpa concorrente del Lobuono debba essere quantificata nella misura del 50%, restando il residuo 50% a carico della dell'amministrazione comunale, quale custode della strada.

Relativamente al *quantum debeatur*, va rilevato che il c.t.u. officiato in prime cure, dott. Francesco Sacchitelli, ha accertato che, a causa del sinistro per cui è causa, Lobuono Nicola ha riportato "una frattura diafisaria del femore di sinistra, un trauma alla spalla sinistra ed un trauma cranio-cervicale", che ha comportato una I.T.T. di gg. 30, una I.T.P. al 50% di gg. 50, nonché una inabilità permanente del 4%.

Ritiene la Corte di aderire a tali conclusioni del c.t.u., siccome frutto di indagine esaustiva ed immune da errori.

Ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale si ritiene di dover applicare le tabelle predisposte dal Tribunale di Milano in considerazione del fatto che non si verte in una fattispecie di incidente da circolazione stradale.

Le tabelle milanesi sono ritenute dalla giurisprudenza di legittimità espressione di parametri equitativi di liquidazione del danno alla persona su tutto il territorio nazionale, in carenza di altra tabella che non conduca ad un risultato gravemente difforme dai parametri milanesi (cfr. Cass. civ., sez. III, 7 giugno 2011, n. 12408; Cass. civ., sez. III, 31 agosto 2011, n. 17879).

In tale operazione occorre far riferimento ai parametri espressi dalle tabelle attuali, che sono diversi da quelli vigenti all'epoca del fatto o al momento della decisione di primo grado, poiché l'eventuale differenza liquidativa non è colmabile dalla rivalutazione degli importi, che tenga conto



del lasso di tempo trascorso tra l'elaborazione dell'una e l'elaborazione dell'altra, alla stregua di un mero aggiornamento (in tal senso, v. Cass. civ., sez. III, 11 maggio 2012, n. 7272).

Alla luce, dunque, degli indicati parametri l'entità del danno non patrimoniale unitariamente inteso (cioè comprensivo del danno morale, in virtù del cd. "punto pesante") può essere determinato, con riferimento all'attualità (tabelle milanesi in vigore nel 2017), nei termini seguenti:

---

Tabella di riferimento 2014 (applicabile all'attualità) – Età del danneggiato 24 anni – Percentuale di invalidità permanente 4% - Giorni di invalidità temporanea totale 30 – Giorni di invalidità parziale al 50% = 50. Punto base danno non patrimoniale € 1.734,30. Punto base I.T.T. € 96,00.

Danno biologico permanente: € 6.139,00

Invalità temporanea totale: € 2.880,00

Invalità temporanea parziale al 50%: € 2.400,00

Totale danno non patrimoniale = € 11.419,00

---

All'appellante Lobuono Nicola va, infine, riconosciuta la somma di € 180,00 a titolo di rimborso delle spese mediche documentate (afferenti, nello specifico, al costo di una c.t.u. medica di parte – v. ricevuta in atti).

In definitiva, i danni patiti dal Lobuono ammontano complessivamente, secondo valori monetari attuali, ad € 11.599,00 (di cui € 6.139,00 per danno biologico permanente + € 5.280,00 per danno biologico da invalidità temporanea + € 180,00 per rimborso spese mediche).

In considerazione del concorso di colpa della vittima, l'importo di cui sopra deve essere decurtato del 50%, riduendosi così ad € 5.799,50.

Su tale importo vanno riconosciuti – versandosi in tema di debito di valore – gli interessi legali compensativi, con la precisazione che il calcolo va operato sulla somma devalutata all'epoca dell'incidente (25.08.2004), secondo i criteri fissati dalla Corte di Cassazione con la sentenza delle Sezioni Unite Civili n. 1712 del 1995.

Dalla data della presente sentenza al soddisfo sono poi dovuti gli ulteriori interessi legali moratori.

Nell'ottica di una valutazione complessiva dell'esito del contenzioso, l'accoglimento per quanto di ragione dell'appello (con il riconoscimento di un concorso di colpa paritario del danneggiato) giustifica una compensazione parziale, per metà, delle spese e competenze del doppio grado di giudizio tra l'appellante Lobuono Nicola e l'appellato Comune di Bari, in persona del suo Sindaco *pro tempore*, spese che, per l'altra metà, rispetto alla liquidazione dell'intero contenuta in dispositivo, vanno poste a carico dell'appellato Comune di Bari, secondo l'ordinario criterio della so-

7/10/2  
283/2

Sentenza n. 1607/2017 pubbl. il 17/10/2017  
RG n. 283/2013

combenza ex art. 91 c.p.c., unitamente al rimborso integrale dei costi dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado (nella misura già liquidata nella sentenza di primo grado).

**P.Q.M.**

La Corte d'Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione notificato in data 15.02.2013, da Lobuono Nicola avverso la sentenza n. 307/2012 emessa il 15.01.2012 (e depositata il 25.01.2012) dal Tribunale di Bari, in composizione monocratica, tra l'appellante ed il Comune di Bari, in persona del suo Sindaco *pro tempore*, l'accoglie per quanto di ragione e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, così provvede:

- 1°) dichiara la responsabilità del Comune di Bari nella causazione dell'evento dannoso per cui è in corso il processo, nella misura del 50%, con il concorso colposo del danneggiato nella restante misura del 50%;
- 2°) per l'effetto, condanna l'appellato Comune di Bari, in persona del suo Sindaco *pro tempore*, al pagamento in favore di Lobuono Nicola di € 5.799,50, pari al 50% della somma complessivamente liquidata a titolo di danno non patrimoniale e spese mediche documentate, già rivalutata all'attualità, oltre agli interessi legali compensativi sulla somma devalutata alla data dell'incidente (25.08.2004) e poi annualmente rivalutata, secondo i criteri indicati in motivazione, fino alla data odierna, con gli ulteriori interessi legali moratori sulla somma risultante da detto calcolo dalla data della presente decisione al soddisfo;
- 3°) condanna il Comune di Bari, in persona del Sindaco *pro tempore*, a rimborsare all'appellante Lobuono Nicola la metà delle spese e competenze legali del doppio grado di giudizio, liquidate nell'intero, per il primo grado, in complessivi € 4.178,00, di cui € 178,00 per esborsi ed € 4.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge, e, per il presente grado d'appello, in complessivi € 3.317,00, di cui € 317,00 per esborsi ed € 3.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge, unitamente al rimborso integrale (nella misura già liquidata nel dispositivo della gravata sentenza) delle spese di consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado anticipate dall'appellante;
- 4°) dichiara compensata tra le parti l'altra metà delle spese e competenze legali del doppio grado di giudizio.

Così decisa in Bari, addì 27 settembre 2017, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte d'Appello.

Il Consigliere est,  
(*dr. Luciano Guaglione*)

Il Presidente  
(*dr. Michele Ancona*)



Firmato Da: GUAGLIONE LUCIANO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 77e448b7d4807066098d6d129c4885db  
Firmato Da: ANCONA MICHELE VINCENZO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 54f1f1642351860b167343bb8f5e3d6f1

